

Un contributo provinciale agli enti che provvedono in proprio alle utilizzazioni boschive.

di Luigino Leonardi

Servizio Foreste, Caccia e Pesca della Provincia di Trento

La recente legge della Provincia Autonoma di Trento che dispone un contributo a favore degli Enti proprietari di boschi che provvedono ad utilizzare direttamente i prodotti forestali, evitando la vendita in piedi, ha provocato giudizi contrastanti. Mentre da qualcuno viene giudicata un puro trasferimento finanziario ai Comuni e un ulteriore passo verso un'economia assistita, altri la interpretano come il tentativo di indirizzare i proprietari pubblici di boschi verso una forma più intensiva di gestione dei loro patrimoni, che complessivamente - a livello provinciale - favorendo la vendita a strada, crea le condizioni per il formarsi di un mercato del legname che superi i ristretti limiti locali.

L'articolo di Luigino Leonardi illustra i meccanismi di funzionamento della legge e fornisce i primi dati relativi alla sua attuazione per gli anni 1986 e (provvisori) 1987.

La Redazione

In un momento economico nel quale per i bilanci delle pubbliche amministrazioni sempre minor rilevanza assumono le entrate dovute ai proventi boschivi, causa un perdurante ristagno delle quotazioni del legname tondo, ecco la L.P. 16 dicembre 1986, n. 33 (pubblicata sul B.U. della Regione T.A.A. del 23 dicembre 1986 - n. 57) «Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche...».

Questa nuova legge ha come finalità, recita l'art. 1, «... di favorire un'organica gestione dei patrimoni forestali e migliorare l'offerta commerciale del legname prodotto nel territorio provinciale...».

Per raggiungere queste finalità il legislatore ha indicato come una delle strade da seguire sia quella della gestione in prima persona, da parte dell'ente proprietario, delle varie fasi dell'utilizzazione del patri-

monio boschivo. Prevede quindi dei contributi agli enti che effettuino in amministrazione diretta, oppure mediante affidamento a cooperative od imprese artigiane, i lavori di taglio, allestimento ed esbosco dei lotti boschivi nelle rispettive proprietà e provvedano quindi alla vendita dei relativi prodotti legnosi allestiti all'imposto su strada.

Questo contributo servirebbe quindi ad invogliare gli enti ad accollarsi gli oneri derivanti da questi lavori ed il relativo rischio economico.

La tradizionale vendita «in piedi» dei lotti dovrebbe quindi cedere il passo a questa forma di utilizzazione diretta e, per il momento, assistita.

Le utilizzazioni in economia diretta non sono però una novità per gli enti pubblici trentini; ne sono una riprova i più di



Travatura di abete rosso nel comune di Cavalese.

64.000 metri cubi di legname a contributo in base all'art. 10 che prevede specifica retroattività dei benefici di legge per i lotti costituiti da piante danneggiate dalle eccezionali nevicate dell'inverno 1986 o da successivi eventi atmosferici o parassitari e le cui utilizzazioni sono già state eseguite o iniziate prima dell'entrata in vigore della legge. Ne hanno beneficiato 39 enti, a loro è andato un contributo medio di 16.200 lire/m³.

Nel corso del 1986 sono stati posti in vendita in totale 291.000 m³ di legname. Le utilizzazioni assistite sono pari quindi a circa il 20% delle utilizzazioni uso commercio degli enti pubblici trentini intendendo per questi i Comuni e gli enti di cui all'art. 3 della L.P. 48/1978; i dati sono omogenei come base di rilevamento. In essi non è considerato l'apporto della Magnifica Comunità di Fiemme.

Per il 1987, sempre non considerando i dati riferiti alla Magnifica Comunità di Fiemme, sono state presentate domande di contributo da parte di 83 enti per com-

pressivi 74.000 metri cubi ai quali andrà un contributo medio di circa 15.100 lire/m³.

Ma vediamo dettagliatamente i tecnicismi di questa nuova legge. I primi dieci articoli codificano le «Provvidenze per le utilizzazioni boschive».

Le domande devono essere presentate alla Giunta provinciale, tramite il Servizio foreste caccia e pesca entro il 30 aprile di ogni anno. I requisiti per accedere al contributo sono:

- condurre in amministrazione diretta o mediante affidamento a cooperative (iscritte al registro delle cooperative della Provincia di Trento di cui all'art. 2 della L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e che abbiano per finalità statutaria i lavori di utilizzazione boschiva) od a imprese artigiane (iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 7 della L.P. 12 dicembre 1977, n. 34 per l'attività di taglio boschi) i lavori di utilizzazione boschiva di lotti di legname;
- provvedere alla vendita dei prodotti legnosi, così utilizzati ed allestiti, all'im-

Tabella 1 – Entità del contributo a seconda delle caratteristiche del lotto. (Delibera della G.P. per il 1986 e 1987).

	Condizione del lotto delle piante da utilizzare	Param.	Entità del contributo lire/m ³			
			Legname scortecciato		Legname non scortecciato o scortecciato parzialmente	
			art. 2	art. 3	art. 2	art. 3
a.	Lotto ubicato in prevalenza in zone con dislivello dalle strade inferiore a 200 m. oppure ubicato in zone semi pianeggianti (pendenza fino al 20%) a distanza dalle strade inferiore a 1.000 m;					
a.1.	Piante da utilizzare di volume medio superiore a 0.50 m ³ tariffari; intensità di taglio superiore a 50 m ³ tariffari ad ettaro;	1	9.000	13.500	7.100	10.650
a.2.	Piante da utilizzare di volume medio superiore a 0.50 m ³ tariffari; intensità di taglio fino a 50 m ³ tariffari ad ettaro;	1,3	11.700	17.550	9.230	13.845
a.3.	Piante da utilizzare di volume medio fino a 0.50 m ³ tariffari; intensità di taglio qualsiasi;	1,7	15.300	22.950	12.070	18.105
b.	Lotto ubicato in prevalenza in zone con dislivello dalle strade superiore a 200 m. oppure in zone semipianeggianti (pendenza fino al 20%) a distanza dalle strade superiore a 1.000 m;					
b.1.	Piante da utilizzare di volume medio superiore a 0.50 m ³ tariffari; intensità di taglio superiore a 60 m ³ tariffari ad ettaro;	1,5	13.500	20.250	10.650	15.975
b.2.	Piante da utilizzare di volume medio superiore a 0.50 m ³ tariffari; intensità di taglio compresa fra 20 e 60 m ³ tariffari ad ettaro;	1,8	16.200	24.300	12.780	19.170
b.3.	Piante da utilizzare di volume medio fino a 0.50 m ³ tariffari; intensità di taglio qualsiasi;	2,2	19.800	29.700	15.620	23.430
b.4.	Piante da utilizzare di volume medio qualsiasi; intensità di taglio inferiore a 20 m ³ tariffari ad ettaro;	2,2	19.800	29.700	15.620	23.430

Fonte dei dati: Servizio Foreste Caccia e Pesca di Trento.

- posto su strada;
- i lotti devono avere un volume minimo di 100 metri cubi;
- non è ammesso cumulo di agevolazioni per la stessa attività.

L'entità del contributo è fissata annualmente dalla Giunta provinciale nella misura massima del 25% dei costi medi provinciali delle utilizzazioni boschive per i lotti che si trovano nelle condizioni di cui al punto a.1. della tabella allegata alla legge.

Attraverso delle variabili oggettive vengono individuate sette condizioni tipo dei lotti. Le variabili usate sono:

- la posizione del baricentro del lotto rispetto alle strade di esbosco (inferiore a 200 metri di dislivello: ubicazione «a», superiore: ubicazione «b»);

- volume medio delle piante da utilizzare (superiore o inferiore a 0,5 metro cubo tariffario);
- intensità di taglio (20, 50, 60 metri cubi tariffari/ettaro).

Ad ogni condizione così individuata è correlato un parametro moltiplicatore che applicato al contributo base, corrispondente alla condizione a.1., determina la misura unitaria del contributo a metro cubo di legname allestito e venduto all'imposto su strada.

Questi parametri variano fra 1 per i lotti a.1., i meno onerosi, e 2,2 per i lotti b.4., i più onerosi. La determinazione di variabili oggettive permette di fissare in modo univoco l'entità del contributo che risulta esser proporzionale non al costo effettivo

di utilizzazione bensì ad un costo convenzionale. Per il 1987 la misura del contributo varia fra le 9.000 e le 19.800 lire/m³; per il legname allestito ma non scortecciato è previsto un minor contributo variante fra le 7.100 e le 15.620 lire/m³. Questa misura unitaria può essere aumentata fino ad un massimo del 50% quando i lotti sono costituiti per almeno il 60% da piante irreversibilmente danneggiate da eventi atmosferici o parassitari.

In questo caso il contributo assume la funzione di maggior stimolo, per l'Ente proprietario, ad utilizzare nel modo più sollecito questi lotti deperienti e perniciosi per il diffondersi di attacchi parassitari. La legge fissa un ordine delle priorità nella concessione del contributo e mette al primo posto i lotti di piante irreversibilmente danneggiate e quindi, in ordine decrescente di onerosità di utilizzazione con riferimento alla citata tabella, tutti gli altri lotti. A parità di priorità sono privilegiati i lotti con natura colturale e gli interventi in zone svantaggiate ai sensi della L.P. 22/83. Le priorità si applicano solo se gli stanziamenti

annuali di bilancio non coprono tutte le richieste di contributo.

Il contributo accordato può essere erogato in via anticipata nella misura massima dell'80% all'inizio dei lavori di utilizzazione, il saldo è disposto previo accertamento, da parte del Servizio foreste caccia e pesca, della regolarità dell'utilizzazione. L'entità complessiva del contributo può essere rideterminata quando il volume del legname venduto supera del 20% il volume previsto.

I documenti da presentare a corredo della domanda e distintamente lotto per lotto sono:

- il verbale d'assegno rilasciato dall'Ispettorato distrettuale forestale competente per territorio;
- la delibera di affidamento dei lavori di utilizzazione oppure la dichiarazione che gli stessi sono condotti in amministrazione diretta;
- il contratto di vendita del legname ammesso a contributo riportante quantità e denominazione del lotto di provenienza.